



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 19/1 - giugno 2025

A.S. 684-B - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

Iniziativa	Parlamentare
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	12 giugno 2025 approvato dalla Camera
Data di assegnazione	18 giugno 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	Si

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo istituisce un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia ed il Costa Rica nei settori della **cooperazione culturale, scientifica e tecnologica**, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali.

Il testo, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati unicamente per l'aggiornamento delle disposizioni finanziarie di cui all'art.3.

Articolato

L'accordo si compone di 21 articoli.

Gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle Parti a **promuovere la cooperazione** nei settori indicati, a migliorare la conoscenza, la **diffusione delle rispettive lingue** e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

L'art. 4 prevede la possibilità, per le Parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al **finanziamento dei programmi** promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.

L'art.5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di **istituzioni culturali e scolastiche** nei due Paesi.

Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo **scambio di esperti**, di informazioni e di documentazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio.

Gli articoli da 9 a 12 impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei settori **editoriale**, della **musica**, della **danza**, del **teatro**, del **cinema**, delle **arti visive** e **radiotelevisivo**, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il **traffico illegale di opere d'arte**.

L'art.13 prevede ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze nei settori dello **sport** e della **gioventù**.

L'art.14 riguarda lo scambio di esperienze per la **promozione dei diritti umani**, delle libertà civili e politiche, delle **pari opportunità** e della **tutela delle minoranze**.

L'art. 15 riguarda specificatamente la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare, tra l'altro, negli ambiti delle tecnologie dell'informazione, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia dei beni culturali. Si prevede la possibile stipula di **accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche** dei due Paesi.

Gli articoli da 16 a 18 definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'**archeologia**, dell'**antropologia** e delle scienze affini, e della **valorizzazione del patrimonio culturale**, facilitando la mobilità degli studiosi, lo scambio di materiali e di attrezzature e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale.

L'art. 19 affida ad una **Commissione mista**, da convocarsi alternativamente nelle rispettive capitali, lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo.

L'art. 20 riguarda l'**applicazione** e l'**interpretazione** del testo.

L'art.21, infine, disciplina la **durata (che è illimitata)**, la denuncia e modalità di modifica dell'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3, per coprire gli **oneri economici** derivanti dall'attuazione del provvedimento, autorizza la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e in 240.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

L'articolo 4, infine, prevede **l'entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.